

1701 - VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI

Provvedimento n. 23911

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 settembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 23792 del 2 agosto 2012 di rideterminazione delle sanzioni irrogate con il provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, di chiusura del procedimento 1701 - *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*;

CONSIDERATO che nel testo del provvedimento n. 23792 del 2 agosto 2012, non si fa riferimento all'ulteriore riduzione della sanzione disposta dal Tar Lazio con la sentenza dell'11 aprile 2012, n. 3277 nei confronti della società Paglieri Profumi S.p.a. (di seguito anche Paglieri);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica del provvedimento citato, apportando le seguenti modifiche:

a) dopo la seguente frase *"VISTE, in particolare, le motivazioni delle sentenze citate che, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati, hanno disposto l'annullamento del provvedimento sopra individuato per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alle ricorrenti, stabilendo, in particolare, che "la valutazione della gravità operata dall'Autorità in relazione alla sanzione base deve essere ridotta, in modo proporzionale, in ragione del 25% della percentuale del valore delle vendite applicata dall'atto impugnato"*, inserire *"VISTO che, con specifico riferimento alla società Paglieri Profumi S.p.a., il Tar Lazio nella sentenza dell'11 aprile 2012, n. 3277, ha, altresì, disposto l'annullamento del provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, di chiusura dell'istruttoria 1701 - Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alla società citata, stabilendo, in particolare, che la durata della partecipazione all'intesa di Paglieri Profumi S.p.a., ritenuta dall'Autorità nel provvedimento citato di tre anni e mezzo, debba essere ragguagliata a due anni (2004-2005);"*;

b) sostituire nel successivo *"VISTO che il Tar Lazio ha rimesso alla stessa Autorità il compito di...[]"* le parole *"il criterio sopra citato"* con le parole *"i criteri sopra citati"*;

c) inserire dopo il punto 15 il seguente periodo *"Con specifico riferimento alla società Paglieri Profumi S.p.a., il Tar Lazio con la sentenza dell'11 aprile 2012 n.3277, ha ritenuto, per quanto attiene alla durata dell'infrazione, che la partecipazione della società Paglieri all'intesa, considerata dall'Autorità di tre anni e mezzo nel provvedimento 21924 del 15 dicembre 2010 di chiusura del procedimento 1701- Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, debba essere ragguagliata a due anni (2004-2005)."*;

d) sostituire nel successivo punto 16 le parole *"il criterio ivi individuato"* con le parole *"i criteri ivi individuati"*;

e) sostituire al punto 19 l'espressione *"L'importo così ottenuto, pari al [omissis]¹ del valore delle vendite del 2007, viene poi moltiplicato per il numero di anni di durata dell'intesa, così come imputati a ciascuna delle parti nel provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, paragrafo n.318...[]"* con i seguenti periodi *"L'importo così ottenuto, pari al [omissis] del valore delle vendite del 2007, viene poi moltiplicato per il numero di anni di durata dell'intesa, così come imputati a ciascuna delle parti, ad eccezione di Paglieri, nel provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, paragrafo n.318². Con riferimento specifico a Paglieri, la partecipazione all'intesa deve ritenersi pari ad un periodo di due anni (2004-2005), così come specificato nella sentenza del Tar Lazio dell'11 aprile 2012, n. 3277...[]"*;

f) sostituire, nella **Tab. 3 – Percentuale del valore delle vendite ridotta del 25% e nuovo importo base**, in corrispondenza della riga relativa alla società Paglieri e della colonna della *"durata"*, il dato *"3,5"* con *"2,0"* e, sempre nella stessa riga in corrispondenza della colonna *"Nuovo importo base"*, sostituire l'importo *"1.174.950"* con l'importo di *"671.400"*;

g) sostituire nella **Tab. 4 – Attenuanti/Aggravanti**, in corrispondenza della riga relativa alla società Paglieri e della colonna *"Nuovo importo base"*, l'importo di *"1.174.950"* con l'importo di *"671.400"* e, in corrispondenza della colonna *"Aumento /Diminuzione per ruolo e dimensioni"*, inserire al posto di *"[omissis]"* il seguente dato *"[omissis]"*;

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Paragrafo n.318 del provvedimento citato: "Ai sensi di quanto stabilito dal par. 6 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la partecipazione all'intesa di Colgate-Palmolive e Procter&Gamble tenuta in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione è, rispettivamente, corrispondente ad un periodo di sei anni e sei anni e mezzo. Coerentemente con quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione per il calcolo delle ammende, per le altre parti del procedimento e, in particolare, per le società L'Oreal, Mirato e Sara Lee, la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di sette anni e mezzo. Per le società Beiersdorf, Johnson&Johnson, Reckitt e Unilever, la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di sette anni. Per la società Manetti&Roberts la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di sei anni e mezzo. Per la società Glaxo la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di quattro anni. Per la società Paglieri la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di tre anni e mezzo. Per la società Weruska, la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di tre anni. Per la società Martelli la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di due anni e mezzo. Per la società Sunstar, infine, la partecipazione deve essere riferita ad un periodo di sei mesi".]

h) inserire nella **Tabella n. 5 – Sanzioni e Incidenza su Fatturato complessivo 2009**, in corrispondenza della riga relativa alla società Paglieri e della colonna “% SU FATT. TOT.”, al posto di “[omissis]” il dato “[omissis]” e, in corrispondenza della colonna “SANZIONE (EURO)”, invece dell'importo di “681.471” l'importo di “389.412” ;
i) sostituire nella **Tabella n. 6 – Sanzioni**, alla lettera l), in corrispondenza della colonna “Sanzione (euro)”, l'importo di “681.471” con l'importo di “389.412”.

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

di rettificare il provvedimento del 2 agosto 2012, n. 23792, nei termini di cui sopra, il cui testo consolidato è di seguito riportato:

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 15 febbraio 2007, n. 16472 e la relativa Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, di chiusura dell'istruttoria I701 - *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*, con il quale è stato deliberato che le condotte poste in essere dalle società Henkel Italia S.p.A., Unilever Italia Holdings S.r.l., Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l., Colgate-Palmolive S.p.A., Procter & Gamble S.r.l., Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A., L'Oreal Italia S.p.A., Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A., Beiersdorf S.p.A., Johnson&Johnson S.p.A., Mirato S.p.A., Paglieri Profumi S.p.A., Ludovico Martelli S.r.l., Weruska&Joel S.r.l., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., Sunstar Suisse SA e l'Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca, hanno costituito un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, avente per oggetto la totale alterazione del confronto concorrenziale nel settore dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso il canale della Grande Distribuzione Organizzata;

VISTO che, in ragione di quanto indicato nel provvedimento sopra citato, è stato riconosciuto alla società Henkel S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO che, come indicato nel provvedimento citato, è stato riconosciuto alle società Colgate-Palmolive S.p.A. e Procter&Gamble S.r.l., il beneficio della riduzione della sanzione, di cui ai paragrafi 4 e s.s. della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella misura, rispettivamente, del 50% e del 40%, in considerazione del diverso grado di collaborazione prestata nel corso del procedimento;

VISTO che per le violazioni accertate, in ragione della loro gravità e durata, è stata disposta, a carico dell'Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca e delle società Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l., Colgate-Palmolive S.p.A., Procter & Gamble S.r.l., Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A., L'Oreal Italia S.p.A., Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A., Beiersdorf S.p.A., Johnson&Johnson S.p.A., Mirato S.p.A., Paglieri Profumi S.p.A., Ludovico Martelli S.r.l., Weruska&Joel S.r.l., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., Sunstar Suisse SA l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura indicata nella seguente tabella:

Tab. 1 – Sanzioni irrogate nel provvedimento di chiusura del procedimento I701

a) Unilever Italia Holdings S.r.l.	18.766.440 euro
b) Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l.	2.457.840 euro
c) Colgate-Palmolive S.p.A.	2.467.080 euro
d) Procter & Gamble S.r.l.	6.227.021 euro
e) Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A.	4.029.300 euro
f) L'Oreal Italia S.p.A.	26.977.500 euro
g) Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A.	7.653.360 euro
h) Beiersdorf S.p.A.	3.483.480 euro
i) Johnson & Johnson S.p.A.	3.298.680 euro
l) Mirato S.p.A	2.244.375 euro

m) Paglieri Profumi S.p.A.,	908.628 euro
n) Ludovico Martelli S.r.l.	217.200 euro
o) Weruska&Joel S.r.l.	147.571 euro
p) Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A.	2.275.680 euro
q) Sunstar Suisse SA	10.080 euro
r) Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca	17.100 euro

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito Tar Lazio), sezione I, dell'11 aprile 2012, nn. 3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281, (di seguito anche "le sentenze"), con cui sono stati accolti in parte i ricorsi presentati, rispettivamente, dalle società Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l, Mirato S.p.A, Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A., Weruska&Joel S.r.l, Unilever Italia Holdings S.r.l., Johnson & Johnson S.p.A., Beiersdorf S.p.A., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca, Paglieri S.p.A., Ludovico Martelli S.r.l, Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A., L'Oreal Italia S.p.A. e Procter & Gamble S.r.l.;

VISTE, in particolare, le motivazioni delle sentenze citate che, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati, hanno disposto l'annullamento del provvedimento sopra individuato per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alle ricorrenti, stabilendo, in particolare, che *"la valutazione della gravità operata dall'Autorità in relazione alla sanzione base deve essere ridotta, in modo proporzionale, in ragione del 25% della percentuale del valore delle vendite applicata dall'atto impugnato"*³;

VISTO che, con specifico riferimento alla società Paglieri Profumi S.p.A., il Tar Lazio nella sentenza dell'11 aprile 2012, n. 3277, ha, altresì, disposto l'annullamento del provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, di chiusura dell'istruttoria 1701 - *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*, per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alla società citata, stabilendo, in particolare, che la durata della partecipazione all'intesa di Paglieri Profumi S.p.A., ritenuta dall'Autorità nel provvedimento citato di tre anni e mezzo, debba essere ragguagliata a due anni (2004-2005);

VISTO che il Tar Lazio ha rimesso alla stessa Autorità il compito di ricalcolare le sanzioni irrogate alle parti ricorrenti applicando i criteri sopra citati;

VISTO che, conformemente a quanto già osservato dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 17 dicembre 2007 n. 6469 e da ultimo Cons. St., sez. IV, 20 maggio 2011 n. 3013), il Tar ha ribadito l'auspicio che *"in futuro l'Autorità, nei paragrafi relativi alla quantificazione della sanzione, indichi esplicitamente, oltre all'importo finale della sanzione, anche gli elementi per la sua quantificazione, con particolare riferimento alla percentuale della sanzione base come nuovamente determinata, alla percentuale di sanzione irrogata per circostanze aggravanti o per converso le riduzioni per attenuanti, eventuali altri criteri di quantificazione utilizzati"*;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle citate sentenze del TAR Lazio, alla rideterminazione delle sanzioni irrogate con il provvedimento n. 21924 /2010 nei confronti delle parti ricorrenti;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca (di seguito anche Centromarca) è un'associazione senza scopo di lucro di aziende industriali che producono beni di consumo di marca. All'organizzazione aderiscono circa 200 imprese, tra le più importanti attive nei diversi settori dei beni di consumo immediato e durevole (alimentare, chimico per la casa e per la persona, tessile, elettrico, bricolage, giocattolo, *home entertainment*).

2. Procter & Gamble S.r.l. (di seguito, P&G), fa parte del gruppo multinazionale the Procter & Gamble Company, attivo nella produzione e distribuzione di alimenti e bevande, prodotti per la pulizia della casa, per la salute e la bellezza e prodotti per l'igiene personale.

3. Unilever Italia Holdings S.r.l. (di seguito anche Unilever) è una società riconducibile al gruppo Unilever, attiva nella produzione e vendita di prodotti di largo consumo attraverso quattro divisioni operative nei settori della produzione di generi alimentari, detersivi e dei prodotti per la cura della casa e della persona (Home and Personal Care).

³ [Cit. sentenze del Tar Lazio, sezione I, dell'11 aprile 2012, nn. 3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280.]

4. Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. fa parte del gruppo multinazionale farmaceutico GlaxoSmithKline (di seguito, Glaxo) operante nel settore farmaceutico e parafarmaceutico e dell'igiene orale.

5. Johnson&Johnson S.p.A. (di seguito anche J&J) è una società dell'omonimo gruppo farmaceutico multinazionale attivo nella produzione di farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale e l'automedicazione.

6. L'Oreal Italia S.p.A. (di seguito, L'Oreal) è una società del gruppo L'Oréal, attivo a livello mondiale nei settori dei prodotti cosmetici, della dermatologia, della farmacologia e dei prodotti di lusso.

7. Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l. (di seguito anche Reckitt) è una società attiva nella produzione e vendita di prodotti di largo consumo per uso domestico, per l'igiene personale, inclusi prodotti cosmetici e per la pulizia dei capi di abbigliamento. Reckitt è interamente partecipata da società appartenenti allo stesso gruppo di matrice inglese facente capo alla società Reckitt Benckiser PLC, la cui attività prevalente consiste nella produzione e vendita di prodotti di largo consumo per la cura, la pulizia e l'igiene della casa e personale.

8. Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A. (di seguito anche Sara Lee) è una società del gruppo Sara Lee, attivo all'epoca dei fatti, nella produzione e commercializzazione di prodotti per l'intimo, l'abbigliamento, la cura e la pulizia della casa, della persona e delle calzature.⁴

9. Beiersdorf S.p.A. (di seguito anche BDF) è una società del gruppo tedesco Beiersdorf che opera nel settore del *personal & beauty care* nonché nel settore dei prodotti per l'automedicazione.

10. Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A. (di seguito, M&R) è una società del gruppo Multinazionale Manetti/Bolton attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, detergenti, colle, adesivi, prodotti per la cura e la pulizia della casa, della persona e di bellezza.

11. Mirato S.p.A. (di seguito anche Mirato) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti per l'igiene personale e bellezza.

12. Paglieri Profumi S.p.A. (di seguito anche Paglieri) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti per l'igiene personale e bellezza.

13. Ludovico Martelli S.r.l. (di seguito anche Martelli) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti per l'igiene personale e bellezza.

14. Weruska&Joel S.r.l. (di seguito anche Weruska) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti per l'igiene personale.

II. LE SENTENZE

15. Il Tar Lazio, nelle sentenze dell'11 aprile 2012, nn. 3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281, ha ritenuto, per quanto attiene ai profili di quantificazione della sanzione, con riferimento specifico alla gravità dell'infrazione, in considerazione del non concreto verificarsi dell'effettivo aumento dei prezzi per tutti gli anni dell'intesa, che *"...la valutazione della gravità operata dall'Autorità in relazione alla sanzione base deve essere ridotta, in modo proporzionale, in ragione del 25% della percentuale del valore delle vendite applicata dall'atto impugnato"*⁵. Il giudice ha riconosciuto, infatti, agli effetti concreti di alterazione dei prezzi un'incidenza del 25% nella valutazione complessiva della gravità dell'infrazione.

Con specifico riferimento alla società Paglieri Profumi S.p.A., il Tar Lazio con la sentenza dell'11 aprile 2012 n. 3277, ha ritenuto, per quanto attiene alla durata dell'infrazione, che la partecipazione della società Paglieri all'intesa, considerata dall'Autorità di tre anni e mezzo nel provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010 di chiusura del procedimento 1701-*Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*, debba essere ragguagliata a due anni (2004-2005).

16. In tal senso, con le sentenze in esame il Tar Lazio ha annullato, nei termini sopra specificati, il provvedimento impugnato per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata ai ricorrenti e demandato all'Autorità il compito di rideterminare le sanzioni comminate secondo i criteri ivi individuati.

⁴ [Con l'operazione di concentrazione Case Comp-M5658 UNILEVER-SARE LEE BODY CARE, del 26 novembre 2011, per quanto di interesse, Unilever ha acquisito il controllo esclusivo del ramo d'azienda di Sara Lee Corporation, attivo nella produzione e vendita di prodotti per la cura della persona.]

⁵ [Cit. sentenze del Tar Lazio, sezione I, dell'11 aprile 2012, nn. 3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280.]

III. RIDETERMINAZIONE

17. Alla luce delle indicazioni contenute nelle sentenze del Tar Lazio, le sanzioni irrogate con il provvedimento 21924 del 15 dicembre 2010 vengono rideterminate come segue.

18. Nel provvedimento citato, coerentemente con gli Orientamenti contenuti nella Comunicazione della Commissione per il calcolo delle ammende, al fine del calcolo dell'importo base per ciascuna delle parti del procedimento, era stata utilizzata una percentuale del [omissis]⁶ del valore delle vendite, realizzate nel 2007, dei beni ai quali l'infrazione si riferiva e successivamente adeguato il valore così ricavato in relazione alla durata della partecipazione all'intesa, come riportato nella tabella che segue:

Tabella n. 2 - Individuazione della percentuale del valore delle vendite e calcolo dell'importo-base in funzione della durata

	VALORE DELLE VENDITE 2007 (€)	Percentuale del valore delle vendite 2007 [omissis]	Durata	IMPORTO BASE
Unilever	[omissis]	[omissis]	7,0	17.060.400
Reckitt	[omissis]	[omissis]	7,0	2.352.000
Procter	[omissis]	[omissis]	6,5	10.483.200
Sara Lee	[omissis]	[omissis]	7,5	3.663.000
L'Oreal	[omissis]	[omissis]	7,5	24.525.000
M&R	[omissis]	[omissis]	6,5	6.957.600
BDF	[omissis]	[omissis]	7,0	3.166.800
J&J	[omissis]	[omissis]	7,0	2.998.800
Mirato	[omissis]	[omissis]	7,5	3.375.000
Paglieri	[omissis]	[omissis]	3,5	1.566.600
Martelli	[omissis]	[omissis]	2,5	543.000
Weruska	[omissis]	[omissis]	3,0	439.200
Glaxo	[omissis]	[omissis]	4,0	2.068.800
Centr.ca	[omissis]	[omissis]	7,5	18.000

19. In applicazione del criterio fornito dal giudice, si procede, dunque, per ciascuna parte a ridurre del 25% la percentuale del [omissis] del valore delle vendite del 2007 in precedenza applicata. L'importo così ottenuto, pari al [omissis] del valore delle vendite del 2007, viene poi moltiplicato per il numero di anni di durata dell'intesa, così come imputati a ciascuna delle parti, ad eccezione di Paglieri, nel provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010 (paragrafo 318⁷). Con riferimento specifico a Paglieri, la partecipazione all'intesa deve ritenersi pari ad un periodo di due anni

⁶ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

⁷ [Paragrafo 318 del provvedimento citato: "Ai sensi di quanto stabilito dal par. 6 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la partecipazione all'intesa di Colgate-Palmolive e Procter&Gamble tenuta in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione è, rispettivamente, corrispondente ad un periodo di sei anni e sei anni e mezzo. Coerentemente con quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione per il calcolo delle ammende, per le altre parti del procedimento e, in particolare, per le società L'Oreal, Mirato e Sara Lee, la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di sette anni e mezzo. Per le società Beiersdorf, Johnson&Johnson, Reckitt e Unilever, la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di sette anni. Per la società Manetti&Roberts la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di sei anni e mezzo. Per la società Glaxo la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di quattro anni. Per la società Paglieri la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di tre anni e mezzo. Per la società Weruska, la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di tre anni. Per la società Martelli la partecipazione all'intesa è stata continuata per un periodo di due anni e mezzo. Per la società Sunstar, infine, la partecipazione deve essere riferita ad un periodo di sei mesi".]

(2004-2005), così come specificato nella sentenza del Tar Lazio dell'11 aprile 2012, n. 3277. Il risultato conseguito costituisce il nuovo importo base, come evidenziato nella tabella che segue:

Tab. 3 – Percentuale del valore delle vendite ridotta del 25% e nuovo importo base

	VALORE DELLE VENDITE 2007 (€)	Nuova % del valore delle vendite 2007 [omissis]	Durata	NUOVO IMPORTO BASE
Unilever	[omissis]	[omissis]	7,0	12.795.300
Reckitt	[omissis]	[omissis]	7,0	1.764.000
Procter	[omissis]	[omissis]	6,5	7.862.400
Sara Lee	[omissis]	[omissis]	7,5	2.747.250
L'Oreal	[omissis]	[omissis]	7,5	18.393.750
M&R	[omissis]	[omissis]	6,5	5.218.200
BDF	[omissis]	[omissis]	7,0	2.375.100
J&J	[omissis]	[omissis]	7,0	2.249.100
Mirato	[omissis]	[omissis]	7,5	2.531.250
Paglieri	[omissis]	[omissis]	2,0	671.400
Martelli	[omissis]	[omissis]	2,5	407.250
Weruska	[omissis]	[omissis]	3,0	329.400
Glaxo	[omissis]	[omissis]	4,0	1.551.600
Centr.ca	[omissis]	[omissis]	7,5	13.500

20. Come si evince dalla tabella n. 4 sotto riportata, in ottemperanza a quanto indicato dal giudice, i valori relativi all'importo base sono adeguati, coerentemente con quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione per il calcolo delle ammende e sulla base di quanto contenuto nel provvedimento di chiusura citato, per tener conto di alcune circostanze che comportano un incremento o una riduzione dell'importo di base e, segnatamente, del ruolo svolto dalle imprese nel contesto dell'infrazione (incremento [omissis] per Reckitt, Beiersdorf, L'Oreal, Unilever, P&G e M&R), della dimensione economica complessiva delle imprese (incremento [omissis] per Sara Lee Household&Body Care Italy S.p.A., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., Johnson&Johnson S.p.A.), del diverso ruolo svolto nell'infrazione e delle ridotte dimensioni delle imprese (diminuzione [omissis] per Mirato S.p.A., [omissis] per Paglieri Profumi S.p.A., [omissis] per Weruska&Joel e [omissis] per Ludovico Martelli); delle particolari condizioni economiche (riduzione di un ulteriore [omissis] per Weruska&Joel); e del comportamento collaborativo tenuto nel corso del procedimento (riduzione [omissis] per Reckitt, Mirato S.p.A., Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca e [omissis] per Procter & Gamble S.r.l.).

Tab. 4 – Attenuanti/Aggravanti

Società	NUOVO Importo-base	Aumento / Diminuzione per ruolo e dimensioni	Collaborazione	Riduzione perdite esercizio
Unilever	12.795.300	[omissis]		
Reckitt	1.764.000	[omissis]	[omissis]	
Procter	7.862.400	[omissis]	[omissis]	
Sara L.	2.747.250	[omissis]		
L'Oreal	18.393.750	[omissis]		
M&R	5.218.200	[omissis]		
BDF	2.375.100	[omissis]		
J&J	2.249.100	[omissis]		
Mirato	2.531.250	[omissis]	[omissis]	

Società	NUOVO Importo-base	Aumento / Diminuzione per ruolo e dimensioni	Collaborazione	Riduzione perdite esercizio
Paglieri	671.400	[omissis]		
Martelli	407.250	[omissis]		
Weru	329.400	[omissis]		[omissis]
Glaxo	1.551.600	[omissis]		
Centr.ca	13.500		[omissis]	

21. Per quanto concerne la società Procter&Gamble S.r.l., all'importo ottenuto, secondo quanto motivato nel provvedimento n. 21924/10, va applicata la riduzione del 40%, ai sensi dei par. 4 e s.s. della *Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*.

22. Tenuto conto dei passaggi sopra individuati viene, infine, quantificato per ciascuna parte l'ammontare definitivo della sanzione che si attesta, in ogni caso, ben al di sotto del limite edittale (10% del fatturato totale realizzato da ciascuna società nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida), come indicato nella tabella che segue:

Tabella n. 5 – Sanzioni e Incidenza su Fatturato complessivo 2009

SOCIETÀ	FATTURATO TOTALE 2009	% SU FATT. TOT.	SANZIONE (EURO)
Unilever	[omissis]	[omissis]	14.074.830
Reckitt	[omissis]	[omissis]	1.843.380
Procter	[omissis]	[omissis]	4.670.266
Sara Lee	[omissis]	[omissis]	3.021.975
L'Oreal	[omissis]	[omissis]	20.233.125
M&R	[omissis]	[omissis]	5.740.020
BDF	[omissis]	[omissis]	2.612.610
J&J	[omissis]	[omissis]	2.474.010
Mirato	[omissis]	[omissis]	1.683.281
Paglieri	[omissis]	[omissis]	389.412
Martelli	[omissis]	[omissis]	162.900
Weruska	[omissis]	[omissis]	110.678
Glaxo	[omissis]	[omissis]	1.706.760
Centromarca	[omissis]	[omissis]	12.825

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle parti citate per i comportamenti alle stesse ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 21924 del 15 dicembre 2010 vengono rideterminate nella misura indicata nella seguente tabella:

Tabella n. 6 - Sanzioni

Società	Sanzione (euro)
a) Unilever Italia Holdings S.r.l.	14.074.830
b) Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l.	1.843.380
c) Procter & Gamble S.r.l.	4.670.266
d) Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A.	3.021.975

e) L'Oreal Italia S.p.A.	20.233.125
f) Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A.	5.740.020
g) Beiersdorf S.p.A.	2.612.610
h) Johnson & Johnson S.p.A.	2.474.010
i) Mirato S.p.A	1.683.281
l) Paglieri Profumi S.p.A.,	389.412
m) Ludovico Martelli S.r.l.	162.900
n) Weruska&Joel S.r.l	110.678
o) Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A.	1.706.760
p) Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca	12.825

Le sanzioni amministrative sopra indicate devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella